



Lista Assenza di epizoozie in Svizzera

Per dimostrarne l'assenza, a seconda dell'epizoozia sono impiegate differenti metodologie: oltre all'obbligo di notifica in caso di focolai, alle analisi sugli aborti e ai controlli delle carni, vengono effettuate anche analisi a campione basate sui rischi (art. 76a OFE; RS 916.401). La grandezza del campione da controllare è definita in modo da soddisfare tutti i requisiti internazionali. Nella tabella questa indicazione è disponibile, insieme ad altre, alla voce «Osservazioni».

La data degli ultimi casi in Svizzera per ciascuna epizoozia può essere consultata tramite il Sistema d'informazione di notifica delle epizoozie [InfoSM](#) (tutti i casi dal 1991).

Epizoozia	Riconoscimento da parte dell'OMSA	Riconoscimento da parte dell'UE ¹	Autodichiarazione	Osservazioni
Peste suina africana			x	Malattia che non è mai stata constatata (storicamente indenne)
Malattia di Aujeszky		X ²		Programma di analisi a campione basato sui rischi dal 2001
Morbo coitale maligno			x	Malattia che non è mai stata constatata (storicamente indenne)
Febbre catarrale (Bluetongue) (tutti i sierotipi tranne il BTv8)		x		Programma di analisi a campione basato sui rischi dal 2007
Encefalopatia spongiforme bovina (ESB)	X ³			Programma di analisi a campione basato sui rischi dal 1999
Bruccellosi dei bovini		x		Programma di analisi a campione basato sui rischi dal 1997 ⁴
Bruccellosi delle peccore e delle capre		x		Programma di analisi a campione basato sui rischi dal 1998 ⁴
Campilobatteriosi foetus			x	Malattia che non è mai stata constatata (storicamente indenne)
Artrite encefalite caprina			x	Malattia eradicata dal 2018
Dermatosi nodulare			x	Malattia che non è mai stata constatata (storicamente indenne)
Leucosi enzootica bovina		x		Programma di analisi a campione basato sui rischi dal 1994
Peste aviaria (Influenza aviaria)			X ⁵	Programma di analisi a campione basato sui rischi dal 2006
Rhinotracheite infettiva dei bovini		X ⁶		Programma di analisi a campione basato sui rischi dal 1994
Anemia infettiva del salmone		x		Malattia che non è mai stata constatata (storicamente indenne)
Peste suina classica	x			Malattia eradicata dal 1993 (suini da reddito)/1999 (cinghiali)
Pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini	x			Malattia eradicata dal 1895
Afta epizootica	x			Malattia eradicata dal 1980
Malattia di Newcastle			X ⁷	Programma di analisi a campione basato sui rischi dal 2006
Peste dei piccoli ruminanti	x			Malattia che non è mai stata constatata (storicamente indenne)
Sindrome respiratoria e riproduttiva dei suini			x	Programma di analisi a campione basato sui rischi dal 2006 ⁴
Peste equina	x			Malattia che non è mai stata constatata (storicamente indenne)
Febbre della valle del Rift			x	Malattia che non è mai stata constatata (storicamente indenne)



Peste bovina	X			Malattia eradicata dal 1871
Vaiolo ovino e caprino			X	Malattia che non è mai stata constatata (storicamente indenne)
Rabbia			X	Malattia eradicata dal 1999 ⁸
Tubercolosi		X		Programma di analisi a campione basato sui rischi dal 1997 ed esami di controllo delle carni, dal 2013 monitoraggio dei linfonodi (LyMON) ⁹
Stomatite vescicolare			X	Malattia che non è mai stata constatata (storicamente indenne)
Malattia vescicolosa dei suini			X	Malattia eradicata dal 1974

1. Il riconoscimento da parte dell'UE è regolato dall'Accordo stipulato tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, (accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli RS 0.916.026.81).
Per l'importazione di suini domestici la Svizzera inoltre può far valere ulteriori garanzie secondo la decisione della Commissione UE 2008/185/CE. Dal 21 aprile 2021 nell'UE si applica la nuova normativa in materia di sanità animale. Le disposizioni sullo status di «indenne da malattia» sono contenute nella parte II capo 4 del regolamento (UE) 2016/429 e nella parte II capo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689. Il regolamento delegato (UE) 2020/688 stabilisce i requisiti per i movimenti di animali terrestri verso territori «indenni da malattia», mentre per il materiale germinale sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2020/686. Si mira a un aggiornamento dei riferimenti nell'accordo.
2. Nell'importazione di suini domestici la Svizzera può far valere garanzie supplementari conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/688 (art. 20).
3. Dal 2015 «negligible risk», precedentemente «controlled risk» (WOAH Official disease Status BSE: [Bovine spongiform encephalopathy aka BSE- WOAHA](#)).
4. Analisi sugli aborti come elemento di sorveglianza (secondo nell'allegato IV parte I del regolamento delegato UE 2020/689 e OPE RS 916.401, art. 129).
5. Si applica alla HPAI per il pollame da reddito.
6. Nell'importazione di bovini la Svizzera può far valere garanzie supplementari in base al regolamento delegato (UE) 2020/688 (art. 11, art. 23, art. 26).
7. Nell'importazione di pollame domestico la Svizzera può far valere garanzie supplementari conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/688 (art. 42, art. 62): in particolare, il pollame non deve essere vaccinato contro la malattia di Newcastle.
8. Non si riferisce all'effettivo degli animali, bensì al territorio.
9. Esami di controllo delle carni come elemento di sorveglianza (in base all'articolo 7 e nell'allegato IV parte III del regolamento delegato UE 2020/689 e all'ordinanza del DFI sull'igiene nella macellazione (OlgM) RS 817.190.1). LyMON: <https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/lymon.html>